

90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

Art. 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

1. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
2. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Documenti collegati:

[Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014](#)

Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc

[Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014](#)

Deposito tardivo della relazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Limiti. L'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro. Corte di

[Prova civile - consulenza tecnica - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013](#)

Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione

90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

[prova civile - consulenza tecnica - in genere - certalex - vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - nullità relativa - deducibilità - prima difesa successiva al deposito della relazione - nec](#)

prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - certalex - vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - nullità relativa - deducibilità - prima difesa successiva al deposito della relazione

[Civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5897 del 11/03/2011](#)

Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 cod. proc. civ

[prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010](#)

Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità. Corte di Cassazione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello